

COMUNE DI LONGANO

REGIONE MOLISE

PROVINCIA DI IERNIA

C.a.p. 86090 - part.Iva 00069890945- Tel- 0865 57135 Fax 0865-57113 - E-mail info@comune.longano.is.it

li, 28/12/2014

Prot. n. 3138/2014

ORDINANZA N. 24/2014

Oggetto: Rappresentazione del presepe vivente - provvedimenti.-

IL SINDACO

VISTA LA PROPRIA ORDINANZA N. 23/2014 CON LA QUALE, TRA L'ALTRO, PER LO SVOLGIMENTO DELLA RAPPRESENTAZIONE DEL "PRESEPE VIVENTE" E' STATO ISTITUITO IL DIVIETO DI SOSTA, FERMATA E TRANSITO PER TUTTI I VEICOLI ALL'INTERNO DELLA PIAZZA G. VENEZIALE, LUNGO IL CORSO F. VENEZIALE, VIA DEL SOLE E VIA FORESTE DALLE ORE 8:00 DEL GIORNO 27 DICEMBRE 2014 ALLE ORE 24:00 DEL GIORNO 28 DICEMBRE 2014, PER LO SVOLGIMENTO DELLA RAPPRESENTAZIONE DEL "PRESEPE VIVENTE";
PRESO ATTO DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEOREOLOGICHE CHE STANNO CARATTERIZZANDO L'ATTUALE PERIODO;

PRESO ATTO DELLE RICHIESTE VERBALI DELL'ORGANIZZATORE DELLA MANIFESTAZIONE, IL PARROCO PADRE ROBERTO BASILICO AFFINCHE' PER LA GIORNATA DI DOMENICA 28 DICEMBRE 2014 SIANO CONSENTITE LA SOSTA, LA FERMATA ED IL TRANSITO DEI VEICOLO ALL'INTERNO DELLA PIAZZA VENEZIALE, AL FINE DI AGEVOLARE I VISITATORI ALL'ACCESSO AL "PRESEPE VIVENTE";+

VISTO IL D.LGS. N. 267/2000;

VISTO IL DECRETO LEGISLATIVO N. 285/1992(Nuovo Codice della Strada);

VISTO IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 485/1992 (Regolamento del Nuovo Codice della Strada);

PER MOTIVI ATTINENTI ALLA TUTELA DEL PATRIMONIO STRADALE ED ESIGENZE DI CARATTERE TECNICO;

ORDINA

A PARZIALE RETTIFICA DELLA ORDINANZA N. 23/2014, E' REVOCATO IL DIVIETO DI SOSTA, FERMATA E TRANSITO DEI VEICOLI ALL'INTERNO DELLA PIAZZA G. VENEZIALE NELLA GIORNATA DEL 28/12/2014.

RESTANO VALIDI TUTTE LE RESTANTI DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ORDINANZA N. 23/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA E' INCARICATO DI DARE ADEGUATA PUBBLICITA' AL PRESENTE PROVVEDIMENTO MEDIANTE LA SUA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE NONCHE' MEDIANTE I CONSUETI MODI DI DIFFUSIONE.

A NORMA DELL'ART. 3, COMMA 4, DELLA LEGGE 07/08/1990, N. 241, SI AVVERTE CHE, AVVERSO LA PRESENTE ORDINANZA, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 6/12/1971, N. 1034, CHIUNQUE VI ABBIA INTERESSE, POTRA' RICORRERE PER INCOMPLETEZZA, PER ECCESSO DI POTERE O PER VIOLAZIONE DI LEGGE, ENTRO 60 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE, AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI CAMPOBASSO.

IN RELAZIONE AL DISPOSTO DELL'ART. 37, COMMA 3, DEL D.Lgs. n. 285/1992, SEMPRE NEL TERMINE DI 60 GIORNI, PUO' ESSERE PROPOSTO RICORSO, DA CHI ABBIA INTERESSE ALLA APPROVAZIONE DELLA SEGNALETICA, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEI SEGNALI APPOSTI, AL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, CON LA PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 74 DEL REGOLAMENTO EMANATO CON D.P.R. N. 495/92.

A NORMA DELL'ART. 8 DELLA LEGGE N. 241/1990, SI RENDE NOTO CHE IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E' L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE.

I TRASGRESSORI SARANNO SANZIONATI AI SENSI DELLE VIGENTI NORME DI LEGGE.

GLI ORGANI DI POLIZIA SONO INCARICATI DELL'ESECUZIONE DELLA PRESENTE ORDINANZA E DEL SERVIZIO DI PUBBLICA SICUREZZA E DI VIABILITA'.

I TRASGRESSORI SARANNO SANZIONATI AI SENSI DELLE VIGENTI NORME DI LEGGE.

IL SINDACO
(Dr. Antonia Ditti)

